

Un'esperienza editoriale di nuovo stampo: *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto**

CARLO CASONATO **

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Fra informazione e politica editoriale: il beneficio del dubbio. – 3. Il non facile approccio interdisciplinare. – 4. Il referaggio: un problema di metodo?

Data della pubblicazione sul sito: 14 gennaio 2022

Suggerimento di citazione

C. CASONATO, *Un'esperienza editoriale di nuovo stampo: BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione degli interventi svolti in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* "Sull'identità e la funzione di una rivista costituzionalistica, oggi", che si è tenuto il 30 settembre 2021. Le tre relazioni introduttive di Augusto Barbera, Carlo Fusaro ed Enrico Grosso saranno pubblicate nel n. 4/2021 di *Quaderni Costituzionali*. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: www.radioradicale.it/scheda/648582/sullidentita-e-la-funzione-di-una-rivista-costituzionalistica-oggi.

** Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università degli studi di Trento; direttore responsabile di *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*. Indirizzo mail: carlo.casonato@unitn.it.

1. Introduzione

Questo breve intervento si concentra su alcuni spunti riferiti all'attività del *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto* (d'ora in poi BLJ). BLJ è una rivista tematica, interamente *open access*, nata nel 2014 per affrontare, in prospettiva multidisciplinare e interdisciplinare, le questioni legate alla relazione fra diritto e scienze della vita (fra cui medicina, biologia, genetica, scienze cognitive, neuroscienze), ma che si è poi aperta anche ad altre forme di ricerca di base ed applicata che avessero una ricaduta importante sulla vita (il *bios*) delle persone¹. In questa prospettiva, per sviluppare la propria identità, BLJ si è fatto carico di offrire un luogo di dibattito scientifico in tema di nuove tecnologie e, in particolare, di intelligenza artificiale; luogo che, con il sostegno di Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, si è strutturato in una sezione permanente specificamente dedicata.

Anche se la prospettiva di indagine non si limita al diritto costituzionale, BLJ è molto attento a tale dato, anche a motivo della formazione e dell'appartenenza disciplinare di molti componenti del suo direttivo e del comitato scientifico. Il collegamento fra biodiritto, come da noi coltivato, e diritto costituzionale costituisce, anzi, una componente molto fertile delle riflessioni presentate dalla Rivista, tanto che, in un contributo fra il serio e il faceto pubblicato negli *Scritti per Roberto Bin*, i componenti della redazione di Trento, hanno immaginato di trasporre la struttura del manuale di *Diritto costituzionale* di Bin e Pitruzzella in un immaginario manuale di *Diritto biocostituzionale*, azzardando forti assonanze in tema di pluralità degli ordinamenti, di forme di stato e di governo, di Giustizia costituzionale, di Fonti e di diritti e libertà².

L'approccio comparato (sulla cui importanza, ma sulla cui difficoltà di utilizzo si vedano le relazioni di Augusto Barbera, di Giuseppe Franco Ferrari e di Carlo Fusaro) è un'altra caratteristica prevalente, anche se non esclusiva, dei contributi ospitati nel BLJ. Lo studio delle tematiche affrontate, infatti, riceve da tale prospettiva un valore aggiunto preziosissimo, anche al fine di favorire una valutazione complessiva dei punti di forza e delle debolezze delle diverse discipline nazionali esaminate.

Su queste basi e prendendo spunto dalla relazione di apertura di Enrico Grosso, vorrei in questa sede soffermarmi brevemente su tre profili che, in qualche modo, caratterizzano il rapporto fra il diritto costituzionale e il BLJ.

¹ Il sito di BLJ è <https://teseo.unitn.it/biolaw>.

² *Biodiritto costituzionale. O no?* (L. BUSATTA, C. CASONATO, S. PENASA, C. PICIOCCHI, M. TOMASI), in C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS (a cura di), *Scritti per Roberto Bin*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 611-623.

2. Fra informazione e politica editoriale: il beneficio del dubbio

Enrico Grosso ci ricordava come Paolo Grossi (nell'incontro del 1983) invitasse ad interrogarsi sul ruolo delle riviste giuridiche, chiedendosi se dovessero limitarsi a essere «strumento di semplice informazione e imparziale registrazione» oppure dovessero orientarsi a una «precisa politica culturale».

Trattando di tematiche sempre delicate, controverse e divisive come quelle che animano il rapporto fra diritto, scienze della vita e nuove tecnologie (si pensi all'eutanasia, all'aborto, ai limiti del *genome editing*, ad esempio, come alle potenzialità e i rischi dischiusi dall'intelligenza artificiale), questo interrogativo ci coinvolge molto.

L'approccio di BLJ, emerso da principio quasi inconsapevolmente e poi in qualche modo consolidatosi, è stato quello combinare i due aspetti, proponendo una nostra politica culturale (che emerge, appunto, dagli editoriali e dai nostri scritti), ma accogliendo contributi anche molto distanti dalle nostre impostazioni, purché fondati su un impianto metodologico scientificamente adeguato. In questo modo, abbiamo pubblicato e pubblichiamo contributi che non condividiamo nel merito, ma che costituiscono un legittimo punto di vista con cui cerchiamo di instaurare un dialogo aperto e intellettualmente onesto. Anzi, su alcune tematiche controverse, come quelle relative alle decisioni di fine-vita, sia di adulti che di minorenni, o ai limiti da riconoscere alla procreazione medicalmente assistita o ai margini dell'interruzione volontaria di gravidanza, abbiamo utilizzato lo strumento del *Forum* per interpellare autori di diversa sensibilità e di differenti ed anche opposti orientamenti culturali, filosofici e, in senso lato, politici. In questo modo, ci poniamo l'obiettivo di rappresentare, per quanto possibile, la varietà ideologica e il pluralismo presente all'interno delle nostre società (o, perlomeno, della parte pensante di esse).

Nel proporci questo scopo, siamo stati probabilmente anche facilitati da un paio di fattori di contesto. Il primo deriva dal fatto che anche all'interno della direzione abbiamo impostazioni certamente non coincidenti. Il secondo si collega alla concezione che abbiamo del nostro ruolo di ricercatori; ruolo che si confronta costantemente (talvolta faticosamente) con il dubbio e quindi con il desiderio personale (ancora prima che professionale o editoriale) di confrontarsi e di dialogare con opinioni diverse dalle nostre.

3. Il non facile approccio interdisciplinare

Il secondo profilo che si può qui brevemente illustrare riguarda il carattere interdisciplinare del BLJ. Anche questo aspetto è molto presente nella nostra attività editoriale e, per come ne abbiamo avuto esperienza (non solo all'interno della nostra Rivista), mi azzardo a dire che, in Italia, esso rappresenta ancora, complessivamente, un ostacolo.

In termini formali, l'interdisciplinarietà costituisce una formula ormai onnipresente. In ogni progetto nazionale, europeo o internazionale (si veda, da ultimo, il pacchetto contenuto all'interno della strategia di ricerca del PNRR) è ad essa dedicata una voce specifica che ne prospetta una valutazione positiva. Nella realtà delle cose, tuttavia, l'interdisciplinarietà è più proclamata che premiata (come anche ripreso nel contributo di Augusto Barbera), e spesso sconta, in Italia, una impreparazione culturale. Non è così in altri paesi, in cui si moltiplicano i centri, i corsi, le riviste, i finanziamenti, le cattedre di *Law and Science, and Technology, and Literature, and History*, e così via³. In Italia, invece, gli steccati disciplinari sembrano ancora robusti e lavorare con metodo interdisciplinare non è solo complicato, a motivo delle oggettive difficoltà di terminologia, di metodo, di contenuti delle diverse forme di sapere, ma può risultare uno svantaggio, anche in termini di scelta dei temi su cui pubblicare, di riconoscimento all'interno della comunità di riferimento e di progressione di carriera.

In questo senso, piace ricordare il contributo che Paolo Carrozza ha dato al *Forum* con cui abbiamo inaugurato BLJ⁴. Paolo scriveva dell'emersione, a cavallo fra XIX e XX secolo, di una

«progressiva funzionalizzazione del metodo di ciascuna scienza, sociale o applicata, secondo logiche di autonomia dell'oggetto e del metodo; autonomia spesso esacerbata da non sempre meritevoli esigenze dell'accademia universitaria e della sua organizzazione disciplinare. Questa funzionalizzazione non impedisce l'interdisciplinarietà della conoscenza [...], ma finisce col dividere e qualche volta per contrapporre metodologicamente i saperi, separandoli, talora anche culturalmente, gli uni dagli altri, sino a far loro sfiorare l'autoreferenzialità anche quando hanno il medesimo oggetto. [...] Se il diritto e la scienza giuridica hanno un evidente bisogno di conoscenza degli oggetti di cui sono chiamati di volta in volta ad occuparsi, la chiusura categoriale e metodologica del diritto (come di qualsiasi altro sapere che si definisca rispetto alle altre scienze in forza all'autonomia del proprio oggetto e del proprio metodo) può allora costituire un serio e grave ostacolo alla scientificità del sapere stesso, ove per scientificità di un sapere o della proposizione di un sapere si intenda la sua verificabilità, la possibilità di sottoporre ogni affermazione ad una ragionevole prova o dimostrazione della sua veridicità.»

In questi termini, inoltre, si introduceva, un approccio *evidence-based*, che abbiamo tentato di coltivare proprio in ambito di biodiritto⁵.

³ Approfondimenti al riguardo, da ultimo, su *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2, 2021, pp. 273 ss.

⁴ Si tratta del num. 1 del maggio 2014, pp. 10-13.

⁵ Si veda, ad esempio, *Evidence Based Law. Spunti di riflessione sul diritto comparato delle scienze della vita*, in *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*, I, 2014, pp. 179-208.

Incoraggiato anche da quanto ripreso in questa sede da Sabino Cassese e da Andrea Pugiotto, termino sul punto confermando come l'esigenza di fare dell'interdisciplinarietà un valore aggiunto dello studio del diritto (costituzionale) mi pare costituire uno spunto da riprendere in future occasioni e su cui confrontarci all'interno delle nostre comunità scientifiche di riferimento

4. Il referaggio: un problema di metodo?

Concludo queste brevissime considerazioni accennando a un terzo profilo, molto concreto e operativo, che però si collega ai primi due considerati. Faccio riferimento al problema dei referaggi e della disomogeneità di metodo utilizzato da diversi revisori; problema che comporta, almeno in BLJ, non rari casi di valutazioni anche fortemente divergenti.

Forse – come anticipato – il biodiritto si caratterizza per una particolare problematicità, legata alla difficoltà di valutare in termini neutri e oggettivi tematiche che inevitabilmente coinvolgono con forza la nostra struttura morale e le nostre convinzioni più profonde. E forse la problematicità della valutazione delle pubblicazioni in tema di biodiritto si lega anche al carattere spesso interdisciplinare delle analisi proposte e delle diverse formazioni e ambiti scientifico-disciplinari degli autori.

Fatto sta che non di rado assistiamo a valutazioni differenti e che, cosa più preoccupante, paiono emergere dagli stessi referaggi indicatori dell'adozione, da parte dei revisori, di metodi anche fortemente disomogenei. Se la discordanza degli esiti rende più difficile il processo di selezione degli articoli da pubblicare e alle volte complica la relazione sia con gli autori che con gli stessi revisori, è il non ancora sufficientemente condiviso metodo del referaggio che pone i maggiori problemi.

In questa prospettiva, e se tale difficoltà non fosse solo di BLJ, *Quaderni Costituzionali* godrebbe certamente dell'autorevolezza scientifica e della larga diffusione per porsi come baricentro di un confronto in tema, in modo da verificare, e in caso modificare, la tenuta complessiva del sistema attuale dei referaggi, e, in particolare, la bontà del metodo, un suo possibile finanziamento e ipotesi di formazione specifica per i revisori.